

**DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI CUI AL QUARTO ATTO INTEGRATIVO**  
dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 03 novembre 2010

**PREMESSA - INQUADRAMENTO GIURIDICO**

L'Accordo di programma sopra richiamato, approvato con decreto ministeriale n. 550 del 25.11.2015, registrato alla Corte dei Conti in data 21 dicembre 2015 (d'ora in avanti "Accordo"), disciplina l'utilizzo delle risorse finanziarie destinate ad interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Toscana. L'attuazione di tali interventi è assicurata, ai sensi del D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 dal Presidente della Regione in qualità di commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014.

L'articolo 10 comma 5 del D.L. 91/2014 prevede che il Presidente della Regione sia titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvalga dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessari alla realizzazione degli interventi, nel rispetto degli obblighi internazionali e di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Il comma 2-ter dell'articolo 10 del D.L. 91/2014, prevede che il Presidente della Regione possa delegare, per le attività di sua competenza di cui al medesimo articolo, un soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente medesimo e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.

Le presenti disposizioni disciplinano, secondo quanto previsto dal citato articolo 10 comma 2-ter D.L. 91/2014, l'operato degli enti attuatori delegati dal Presidente-Commissario di Governo per realizzare alcuni degli interventi previsti dall'Accordo di programma del 25.11.2015, con l'utilizzo motivato delle deroghe normative di cui all'articolo 10 comma 5 D.L. 91/2014.

**ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Le presenti disposizioni si applicano agli enti attuatori delegati dal Commissario di governo per l'esecuzione degli interventi ricompresi negli ambiti di intervento di cui all'Allegato A, previsti nel Quarto Atto integrativo dell'Accordo.
2. I successivi articoli disciplinano le deroghe alla normativa che l'ente attuatore può utilizzare nell'esecuzione degli interventi delegatogli dal Commissario.

**ART. 2 – UFFICIO DEL COMMISSARIO DI GOVERNO**

1. Il Commissario di Governo si avvale dei seguenti settori della Regione Toscana, che costituiscono ufficio proprio del Commissario:

- Direzione Difesa del Suolo e Protezione civile:  
Settore Assetto Idrogeologico  
Settore competente al coordinamento delle attività di bonifica idraulica (Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela dell'Acqua)  
Settori del Genio civile territorialmente competenti
- Direzione Programmazione e Bilancio:

Settore Contabilità

- Direzione Affari Legislativi, Giuridici e Istituzionali:  
Settore Attività Legislativa e Giuridica
- Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi:  
Settore Contratti

2. Il coordinamento dell'Ufficio del Commissario, come sopra costituito, è svolto dal Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione Toscana.

3. E' facoltà del coordinatore dell'Ufficio del Commissario emanare eventuali modalità operative per lo svolgimento delle attività previste dalle presenti disposizioni.

4. Per ogni ambito di intervento, è individuato come Settore regionale di riferimento (di seguito "settore regionale") il Settore del Genio civile territorialmente prevalente, così come indicato nell'Allegato A della presente Ordinanza. Gli altri Settori del Genio civile, per gli interventi ricadenti nel territorio di propria competenza, collaborano con il Settore regionale.

5. Il Settore Assetto Idrogeologico e il Settore Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela dell'Acqua assumono la funzione di raccordo dei vari Settori regionali al fine di assicurare, rispettivamente, l'adempimento delle presenti disposizioni e la coerenza degli interventi con le attività dei Consorzi di Bonifica.

6. La trasmissione di tutta la documentazione relativa alle presenti disposizioni è effettuata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)

### ART. 3 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Gli interventi oggetto dell'Accordo costituiscono interventi urgenti, prioritari e indifferibili per il ripristino dell'efficienza idraulica dei corsi d'acqua nel territorio della Regione Toscana.

2. L'individuazione da parte del Commissario quale ente attuatore delegato ai sensi dell'articolo 10, comma 2 ter, del D.L. 91/2014, comporta la competenza, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento e delle presenti disposizioni, di tutte le fasi procedurali finalizzate all'attuazione dell'opera, con la conseguente titolarità dei poteri e delle responsabilità ad esse connesse e utilizzando, con espressa motivazione, le deroghe alla normativa nazionale di riferimento così come disciplinate dalle presenti disposizioni. L'ente attuatore svolge, altresì, la funzione di stazione appaltante.

3. In particolare sono di competenza dell'ente attuatore:

- la redazione ed approvazione dei progetti, fatto salvo quanto disposto all'art. 5, comma 4;
- l'affidamento dei lavori tramite gare d'appalto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i.;
- le eventuali procedure di occupazione temporanea per l'effettuazione di indagini;
- le eventuali procedure di occupazione ed espropriazione;
- i pagamenti conseguenti le attività sopra indicate;
- la rendicontazione dell'intervento;
- la trasmissione dei dati di monitoraggio.

4. La realizzazione dei lavori è vincolata alla copertura finanziaria indicata per ciascuna di essi nell'Accordo; salvo esplicita autorizzazione del Commissario di Governo, non sono consentiti aumenti di spesa e, se effettuati, sono posti a carico dell'ente attuatore, ferme le conseguenti responsabilità.

5. L'ente attuatore provvede entro 30 giorni dal ricevimento delle presenti disposizioni a trasmettere al Settore regionale un Master Plan con indicati i vari interventi ricompresi nell'ambito di propria competenza. Per ogni intervento, individuato con un codice univoco che richiami il codice dell'ambito, dovrà essere indicato la tipologia e la località di intervento, l'importo stimato e la tempistica di attuazione. Il Master Plan dovrà essere redatto in coerenza con le schede inserite in ReNDiS, nonché con le tempistiche ivi indicate.

I cofinanziamenti degli Enti attuatori, così come indicati in Allegato A, devono essere destinati a interventi autonomi e indipendenti da quelli finanziati con le risorse dell'Accordo. Anche tali interventi devono essere oggetto del Master Plan e agli stessi si applica esclusivamente il successivo art 8. Qualora tali risorse, nelle more dell'adozione del presente atto, siano state utilizzate per anticipare i costi di progettazione degli interventi finanziati dall'Accordo, l'ente attuatore provvede a effettuare i necessari storni per garantire quanto previsto al precedente periodo.

Il Master Plan potrà essere successivamente aggiornato, sia su proposta dell'ente attuatore sia su indicazione dell'Ufficio del Commissario, per far fronte a sopravvenute esigenze e necessità.

Il Master Plan dovrà specificare se l'intervento prevede l'asportazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua ovvero il taglio di legname da area demaniale. In tal caso il materiale litoide e/o il legame possono essere ceduti, a compensazione del costo dell'intervento, comprensivo di iva e altri oneri connessi, all'appaltatore. La compensazione, possibile solo nel rapporto con gli appaltatori e nei limiti del valore del contratto di appalto, è effettuata con il valore del materiale estratto riutilizzabile da valutarsi non inferiore ai canoni demaniali vigenti.

Per tali interventi dovrà essere riportata una prima stima della quantità di materiale e del relativo valore.

6. Il Settore regionale effettua l'istruttoria del Master Plan, e di ogni suo aggiornamento, entro 15 giorni dalla trasmissione, fatta salva la richiesta di chiarimenti e integrazioni. L'istruttoria è effettuata con la collaborazione degli altri Settori del Genio e raccordata dal Settore del Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela dell'Acqua. Agli esiti dell'istruttoria positiva, acquisito il nulla osta del Coordinatore dell'Ufficio del Commissario, il Settore regionale, con propria nota, approva, dandone comunicazione all'ente attuatore, il Master Plan. L'approvazione può avvenire anche per stralci. A seguito dell'approvazione, ove necessario, si dovrà provvedere all'aggiornamento delle piattaforme di monitoraggio (MONITOSCANA, ReNDiS) ai sensi del successivo art. 8.

7. Nelle more della trasmissione e approvazione, per i periodi di cui al precedenti commi 5 e 6, fatta salva la possibilità del Settore regionale di sospendere l'attuazione qualora emerga il non rispetto delle finalità dell'Accordo, l'ente attuatore, dandone comunicazione al Settore regionale, potrà procedere con l'attuazione degli interventi urgenti in coerenza con quanto inserito in ReNDiS.

8. A seguito dell'approvazione del MasterPlan il Settore regionale trasmette il cronoprogramma di ogni intervento, redatto sulla base del **modello DS-C** allegato, al Settore Assetto Idrogeologico al fine del suo inserimento in MONITOSCANA

9. Ciascun ente attuatore, per ogni intervento, nomina all'interno della propria struttura il Responsabile Unico del Procedimento e lo comunica al Settore regionale.

10. Sono a carico del RUP tutti gli oneri informativi e le comunicazioni previste dal D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i. o da altre disposizioni, tra le quali, a titolo esemplificativo, quelle nei confronti dell'Osservatorio (SITAT-SA).

11. L'ente attuatore è tenuto a supportare e collaborare con il Commissario al fine di ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalle presenti disposizioni.

#### ART. 4 – PROGETTAZIONE

1. Le presenti disposizioni si applicano singolarmente ad ogni intervento individuato dal Master Plan.

2. Per tutte le attività tecniche di progettazione degli interventi, per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 commi 2 e ss D.Lgs. 50/2016, compreso quello al R.U.P., per le attività di indagine, di redazione del piano di sicurezza e coordinamento, di direzione e contabilità dei lavori, emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo, di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, comunque da rendicontare ai sensi del successivo articolo 11 e omnicomprendente di IVA ed ogni altro onere, è riservata una quota massima pari al 10%

dell'ammontare complessivo del finanziamento previsto per il singolo intervento. La suddetta quota del 10% può essere elevata fino al massimo del 15% solo previo parere del Settore regionale. A tal fine il R.U.P. presenta motivata richiesta allo stesso settore, il quale si esprime tenendo in considerazione la complessità e la natura del progetto in questione.

Non concorrono al raggiungimento della sopra citata quota massima per spese tecniche le somme necessarie per affidare la verifica del progetto a strutture di cui all'articolo 26 comma 6 D.Lgs. 50/2016. Le somme sopradette sono comunque sottoposte a parere di congruità da parte del settore regionale in sede di verifica di cui al successivo comma 6.

3. Il riferimento per individuare il corrispettivo per gli interventi dovrà essere il prezzario regionale. Per le voci di lavorazione ivi mancanti, si dovrà provvedere all'elaborazione delle relative analisi, sulla base dei criteri, della metodologia e dei prezzi elementari ivi indicati. Per i prezzi elementari non presenti nel prezzario regionale, si dovrà fare riferimento, specificandoli, a prezzari/listini ufficiali locali, ovvero ricorrere a ricerche di mercato, adeguatamente documentate, relative all'area territoriale di intervento.

4. Gli incentivi per le funzioni tecniche, quando dovuti, sono erogati ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016. A tal fine il fondo di cui al comma 2 del citato art. 113 è determinato in misura non superiore all'1,8% dell'importo a base di gara ed è riportato tra le somme a disposizione per la realizzazione dell'intervento. La ripartizione di tale fondo avviene secondo il regolamento del soggetto attuatore. Una somma pari allo 0,2% dell'importo posto a base di gara è riservata alla copertura dei compensi e delle spese relative all'Ufficio del Commissario, compreso l'affidamento di incarichi per il supporto all'attuazione e monitoraggio. A tal fine il Commissario accantona le relative risorse, disponendo il trasferimento su apposito capitolo di entrata della gestione commissariale avente vincolo di destinazione.

5. Gli enti attuatori possono applicare la facoltà prevista dall'articolo 23 comma 4 D.Lgs. 50/2016 che consente di omettere uno o entrambi dei primi livelli di progettazione previsti dal comma 1 del medesimo articolo, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omissivo, salvaguardando la qualità della progettazione. Nel caso di cui all'articolo 5, comma 4, l'ente attuatore predispone il progetto definitivo.

6. Gli enti attuatori, completato ogni livello progettuale e prima di procedere alla relativa approvazione, trasmettono il progetto al Settore regionale, specificando:

- a) se l'intervento da realizzare è conforme alle previsioni urbanistiche;
- b) se necessita dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
- c) se necessita della procedura verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) o di VIA.

6. Il Settore regionale verifica, entro i 7 giorni successivi al ricevimento, che il progetto:

- a) sia coerente con quanto previsto dall'Accordo, dal Master Plan e dalle presenti disposizioni;
- b) rispetti i limiti del finanziamento assegnato;
- c) rispetti il limite del 10% di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero sussistano le condizioni di cui al medesimo comma 1 per elevare tale limite;

7. L'ente attuatore può sottoporre a verifica soltanto il livello progettuale posto a base di gara, esplicitando la motivazione per la quale ritenga di omettere la verifica di uno o più livelli progettuali.

8. Resta ferma la procedura per la validazione dei progetti di cui all'art. 26 c. 8 del D.Lgs. 50/2016.

#### ART. 5 – APPROVAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Gli enti attuatori approvano i progetti mediante conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e ss. L. 241/90. In deroga alle tempistiche previste nella normativa statale, la conferenza è indetta entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e, fatto salvo quanto previsto in materia di Valutazione di

Impatto Ambientale, si conclude entro 45 giorni. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di una Amministrazione invitata sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera, prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato, a pena di inammissibilità, anche con riferimento alle specifiche prescrizioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

Qualora l'ente attuatore proceda ai sensi del successivo comma 4, la conferenza dei servizi garantisce la partecipazione degli interessati secondo le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 1, lettera b) e 16 del DPR 327/2001. La conferenza di servizi garantisce altresì la partecipazione dei cittadini in relazione alla variante urbanistica. A tal fine dovrà essere pubblicato, per 15 giorni, sul sito internet dell'ente attuatore e della Regione Toscana, sull'albo pretorio del Comune interessato e sul BURT un avviso in cui si specifica che l'approvazione del progetto avrà valore di variante, viene indicato ove viene reso consultabile il progetto e si indicano i termini (analoghi a quelli per gli interessati ex artt. 11 e 16 del DPR 327/2001) e le modalità con cui presentare le osservazioni. Le osservazioni degli interessati sono riportate e valutate in conferenza di servizi, la quale si esprime motivatamente in merito.

La comunicazione agli interessati dell'indizione della conferenza di cui all'art. 14, comma 5, della L. 241/90 è assolta mediante contestuale pubblicazione della convocazione o di un apposito avviso sul sito internet dell'ente attuatore al quale gli interessati possono produrre le proprie osservazioni scritte entro il termine ivi indicato e, comunque, in caso di conferenza simultanea, non oltre quarantotto ore prima della prima seduta della conferenza.

L'ente attuatore motiva qualora ritenga di non procedere tramite conferenza di servizi all'approvazione del progetto.

2. I pareri, i visti ed i nulla osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1 o qualora non si proceda tramite conferenza di servizi, in deroga ai termini della vigente normativa statale e fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 6, sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo e l'ente attuatore provvede alla conclusione del procedimento.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del D.L. 91/2014, quanto sopra si applica anche ai pareri e agli atti di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. L'approvazione del progetto definitivo da parte dell'ente attuatore comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e di indifferibilità dei relativi lavori. Nei casi in cui non sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio la dichiarazione di pubblica utilità diventa efficace al momento di tale apposizione ai sensi del successivo comma 4.

4. Nel caso in cui l'intervento non sia conforme agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, l'ente attuatore può trasmettere al Commissario il progetto definitivo, corredato da tutti i pareri, i visti e gli atti di assenso previsti e dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi. L'ente attuatore precisa nella lettera di trasmissione se l'approvazione in conferenza di servizi è stata unanime ed in caso contrario attesta la scadenza del termine per proporre opposizione da parte delle Amministrazioni indicate nell'art. 14-quinquies.

Il progetto di cui al precedente capoverso è approvato e autorizzato dal Commissario, ai sensi dell'articolo 10 comma 6 del D.L. 91/2014, e tale approvazione costituisce variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e/o apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

Il progetto trasmesso al Commissario ai fini di quanto sopra è altresì corredato degli esiti delle procedure di cui agli articoli 11 comma 1, lettera b) e art.16, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

5. In caso in cui la determinazione conclusiva della conferenza di servizi sia stata assunta sulla base delle posizioni prevalenti, per consentire l'eventuale espressione di dissensi qualificati, l'atto di adozione dovrà precisare che ai sensi dell'art. 14 quater comma 3 e art. 14 quinquies comma 1 della L. 241/90, l'efficacia della determinazione è sospesa per 10 giorni a far data della sua comunicazione alle Amministrazioni interessate, trascorsi i quali, senza che sia presentata opposizione dalle Amministrazioni indicate all'art. 14-quinquies comma 1, la determinazione diventa efficace. Tali Amministrazioni devono contestualmente, o comunque entro i sopra citati 10 giorni, comunicare la proposizione di opposizione all'ente attuatore e al Commissario.

In caso di opposizione la determina viene inviata al Commissario affinché valuti l'esercizio dei poteri di cui all'art. 10 comma 6 del D.L.91/2014 conv. in L. 116/2014.

6. L'ente attuatore comunica l'avvenuta approvazione dei vari livelli progettuali al Settore regionale.

#### ART. 6 – PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E DI INCIDENZA

1. Qualora sia prevista dalla vigente normativa la procedura di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale di competenza statale o regionale, i termini previsti dal titolo III del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 sono ridotti della metà, ad eccezione dei tempi di consultazione del pubblico che sono ridotti a 30 giorni.

2. Nell'ambito delle procedure di cui al sopra citato art. 5 e con i tempi ivi indicati, in deroga al comma 3 dell'art. 88 della L.r. n. 30/2015, è ricondotta la procedura di valutazione di incidenza degli interventi. In caso di intervento sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o a procedura di VIA, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito di detta procedura, in conformità al precedente comma 1.

#### ART. 7 – ESPROPRI

1. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, i termini di legge previsti dal testo unico di cui al D.P.R. 327/2001 sono ridotti della metà.

2. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere, l'ente attuatore, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, redige lo stato di consistenza e il verbale di immissione in possesso dei suoli con la sola presenza di due testimoni non dipendenti dell'ente beneficiario dell'esproprio.

#### ART. 8 - MONITORAGGIO E CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

1. Gli interventi sono soggetti alla verifica del rispetto delle presenti disposizioni e del cronoprogramma di attuazione di cui all'art. 3 comma 5.

In particolare sono soggette a verifica le fasi di lavorazione da effettuarsi nei tempi previsti dal cronoprogramma di cui al precedente comma 1, anche attraverso sopralluoghi nei cantieri da parte del Settore regionale. L'ente attuatore garantisce assistenza ai sopralluoghi tecnici effettuati per la verifica del rispetto delle presenti disposizioni.

2. Per ciascun ambito di intervento è individuato all'interno del personale del medesimo Settore regionale un referente che costituisce il soggetto di riferimento della struttura commissariale per il Responsabile Unico del Procedimento. Il referente regionale collabora con il R.U.P. al fine della corretta applicazione delle presenti disposizioni.

3. Il Responsabile Unico del Procedimento dovrà aggiornare il cronoprogramma di MONITOSCANA inserendo tempestivamente le date effettive e comunque trasmettere al Settore regionale, quando ne venga fatta richiesta, lo stato di attuazione dell'intervento. L'ente attuatore

fornisce tempestivamente al referente regionale tutte le informazioni richieste e necessarie ai fini della sua attività, anche utilizzando le procedure informatiche e le piattaforme di monitoraggio che allo scopo saranno indicate dall'Ufficio del Commissario, ed in particolare, entro 10 giorni dall'adozione dei corrispondenti atti, trasmette:

- a) la nomina del RUP e l'affidamento della progettazione e/o di eventuali studi;
- b) l'atto di approvazione del livello progettuale da porre a base di gara;
- c) il progetto esecutivo approvato e la procedura di affidamento dei relativi lavori;
- d) il provvedimento di avvenuta aggiudicazione dei lavori recante il quadro economico aggiornato;
- e) la comunicazione di consegna e di inizio lavori;
- f) gli eventuali atti di sospensione e ripresa dei lavori ovvero di proroga e le eventuali perizie di variante;
- g) l'avvenuta conclusione dei lavori e il certificato di collaudo o di regolare esecuzione;
- h) il provvedimento di approvazione del quadro economico finale con l'indicazione delle eventuali economie residue.

Il R.U.P. comunica tempestivamente al referente ogni scostamento temporale dal cronoprogramma superiore a 30 giorni comunicando le date previste aggiornate. In tal caso il referente regionale provvederà a modificare il cronoprogramma di MONITOSCANA aggiornando le date previste, fatto comunque salvo che il riferimento per valutare eventuali inadempienze dell'ente attuatore resta il cronoprogramma di cui al precedente comma 2.

Il R.U.P. trasmette altresì al Settore tutta la documentazione necessaria per consentire al referente l'aggiornamento, in raccordo con il monitoraggio effettuato dal Settore Assetto Idrogeologico di cui al comma successivo, della piattaforma ReNDiS.

4. Per le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al presente articolo, sia il Responsabile Unico del Procedimento che il referente regionale devono utilizzare eventuali procedure e piattaforme informatiche messe a disposizione dalla Regione Toscana.

5. Tutte le informazioni e la documentazione di cui al presente articolo sono trasmesse, a cura del referente regionale, al Settore Assetto Idrogeologico al fine di provvedere agli adempimenti previsti dall'Accordo di Programma, nonché le relazioni ex art 15, comma 1, del D. Lgs. 30 giugno 2011, n. 123 ed ex. art.17 comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.

6. Il mancato aggiornamento dei dati di monitoraggio secondo quanto sopra indicato comporta la sospensione del trasferimento delle relative risorse.

7. Il cartello di cantiere identificativo di ciascun intervento contiene la stampa dello stemma della Regione Toscana e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e la seguente dicitura: "L'intervento è finanziato dalla Regione Toscana nell'ambito dell'Accordo di Programma del 03.11.2010 tra la Regione Toscana e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare".

8. Qualora, nell'ambito del controllo effettuato ai sensi dei precedenti punti, il Settore regionale rilevi inadempienze, negligenze o violazioni delle disposizioni che regolano l'attuazione della progettazione, ne dà comunicazione al Settore Assetto Idrogeologico. Il Settore Assetto Idrogeologico, valutato quanto comunicato dal settore regionale e ove ritenga sussistenti le inadempienze, negligenze o violazioni dell'ente attuatore, ne dà comunicazione al Coordinatore dell'Ufficio del Commissario. Il Commissario, informato dal Coordinatore, diffida l'ente attuatore affinché rimuova la situazione di inadempienza, negligenza o violazione assegnando a tal fine un termine non inferiore a 7 giorni. Scaduto tale termine senza che l'ente attuatore abbia provveduto, il Commissario si sostituisce all'ente attuatore relativamente all'adempimento contestato ovvero, nei casi più gravi, nel complesso delle attività di realizzazione dell'intervento, ovvero provvede alla sostituzione dell'ente attuatore inadempiente con altro soggetto. Sono a carico dell'ente attuatore

per il quale si è attivato il potere sostitutivo gli eventuali danni derivanti dalle negligenze, inadempienze o violazioni contestate.

#### ART. 9 – RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO, MODIFICHE CONTRATTUALI E RISERVE

1. L'ente attuatore, contestualmente all'aggiudicazione dei lavori, può rimodulare il quadro economico dell'intervento adeguando, fino al massimo del 5% dell'importo contrattuale, oltre IVA, la somma a disposizione per imprevisti, attingendo dal ribasso d'asta al netto del 50% del ribasso conseguito. Qualora l'ente attuatore proceda a tale rimodulazione ne dà specifica comunicazione, trasmettendo il quadro economico aggiornato al Settore regionale.

2. Gli enti attuatori possono procedere direttamente all'approvazione di modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 che non prevedono aumento di spesa o prevedano un aumento della spesa contenuto all'interno dell'accantonamento per imprevisti fissato nel quadro economico, eventualmente rimodulato a seguito di quanto indicato al comma precedente, e comunque non superiore al 5% dell'importo originario del contratto. Tali modifiche devono essere comunque trasmesse al Settore corredate della relativa documentazione (perizia di variante e atto di approvazione della stessa).

3. Per tutte le altre modifiche non ricomprese in quelle di cui al precedente comma 2, e che comunque determinano un aumento della spesa, gli enti attuatori possono procedere alla relativa approvazione soltanto previa verifica positiva di cui al comma 6 dell'articolo 4 delle presenti disposizioni. L'ente attuatore trasmette poi al Settore la modifica contrattuale approvata.

4. A seguito dell'approvazione di modifiche contrattuali, nell'ambito delle ipotesi previste dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici e conformemente a quanto previsto dalle presenti disposizioni, il responsabile del procedimento deve darne comunicazione al Settore regionale, utilizzando il **modello D** allegato alle presenti disposizioni e allegando il nuovo quadro economico. A tali comunicazioni l'ente attuatore allega l'attestazione dell'avvenuto rispetto degli adempimenti, anche di pubblicità e comunicazione, previsti all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

5. La compartecipazione a finanziare eventuali rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (ad esempio accordi bonari e transazioni) potrà essere valutata, entro l'importo del finanziamento accordato, soltanto nei limiti in cui tali maggiori oneri non siano imputabili a responsabilità dell'ente attuatore. A tal fine l'ente produrrà una dettagliata relazione che sarà valutata dal Settore regionale, anche sulla base di quanto dallo stesso verificato in fase di monitoraggio e controllo. In ogni caso, l'erogazione di un eventuale importo sarà subordinata al perfezionamento degli atti e alla loro trasmissione.

6. A seguito del verificarsi di economie o di ribassi d'asta l'ente attuatore può proporre l'integrazione del Master Plan con ulteriori interventi, coerenti con l'Accordo, con le modalità di cui al precedente art. 3.

#### ART. 10 – MODALITÀ DI EROGAZIONE

1. Il Commissario delegato, tramite il Settore, provvede alla liquidazione delle risorse in base allo stato di avanzamento del singolo intervento con le seguenti modalità:

a) primo acconto del **20%** dell'importo risultante dal quadro economico del singolo intervento, al netto del ribasso d'asta ottenuto nell'appalto, da erogare su richiesta del Responsabile unico del procedimento dell'ente attuatore. La richiesta, accompagnata dalla seguente documentazione in originale digitale o copia conforme digitale: quadro economico risultante a seguito dell'espletamento delle procedure di gara, eventualmente rimodulato ai sensi del comma 1 dell'articolo 11, atti di approvazione del progetto, atti di affidamento di incarichi e lavori, contratto



e verbale di consegna dei lavori, dovrà essere inoltrata utilizzando il **Modello A** allegato alle presenti disposizioni firmato digitalmente;

b) ulteriori tre acconti del **20%** dell'importo risultante dal quadro economico del singolo intervento, al netto del ribasso d'asta ottenuto nell'appalto, su richiesta del Responsabile unico del procedimento dell'ente attuatore che attesti, mediante la documentazione giustificativa di cui all'art. 17, comma 2, l'utilizzo di almeno il 75% dell'importo già erogato ovvero l'assunzione di impegni per un importo superiore. Le richieste, corredate dai documenti fiscali attestanti quanto sopra ovvero dalla relativa documentazione giustificativa, dovranno essere inoltrate utilizzando il **Modello B** allegato alle presenti disposizioni firmato digitalmente;

c) **saldo** su richiesta del Responsabile unico del procedimento dell'ente attuatore, a seguito della trasmissione della documentazione completa indicata al successivo art. 11 relativa al costo totale dell'intervento. L'erogazione del saldo, per ogni intervento, è inoltre vincolata alla dimostrazione dell'utilizzo delle risorse di cofinanziamento, per un importo pari almeno a quanto indicato nell'Allegato A, in coerenza con il Master Plan.

d) previa motivata e documentata richiesta fatta pervenire dall'ente attuatore, potrà essere concesso un anticipo nella misura strettamente necessaria in relazione alle procedure di esproprio e alle spese di progettazione. L'importo di tale anticipo sarà conguagliato nella successiva liquidazione in acconto.

2. Le liquidazioni sono subordinate alla verifica del rispetto da parte dell'ente attuatore degli obblighi di informativa e di monitoraggio previsti dalle presenti disposizioni. L'erogazione del saldo è comunque subordinata all'attestazione da parte del settore regionale della corrispondenza della realizzazione dell'opera al progetto esecutivo e alle finalità dell'intervento, nonché, ove prevista, della completezza della documentazione ai fini della classificazione dell'opera e dell'acquisizione al demanio regionale come previsto dal D.P.G.R. 42/R/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'art. 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80".

Per gli interventi che effettuano la compensazione di materiali litoidi e/o di legname, le liquidazioni, da intendersi riferite al quadro economico al netto del valore della compensazione, sono, altresì, vincolate dalla dimostrazione da parte del R.U.P. del valore e della quantità di tale compensazione.

3. Le richieste di erogazione di cui al comma 1 sono trasmesse al settore regionale e per conoscenza al Settore Assetto Idrogeologico - via pec - e inserite sulla piattaforma informatica messa a disposizione dalla Regione unitamente alla documentazione giustificata di cui all'art. 11 mediante caricamento della stessa.

4. Il Settore regionale, previa verifica positiva effettuata anche con riferimento al corretto rispetto delle presenti disposizioni, provvede a validare la richiesta di liquidazione per la successiva erogazione da parte del Settore Contabilità.

## ART. 11 – RENDICONTAZIONE

1. Per ogni intervento di propria competenza l'ente attuatore carica sulla piattaforma informatica predisposta dalla Regione Toscana la documentazione necessaria per la rendicontazione della spesa. Tale documentazione è caricata in continuo, al prodursi di uno dei documenti di cui al successivo comma 2, e comunque compatibilmente con le esigenze di cui all'art. 8 e, in ogni caso, non oltre il 10 gennaio di ogni anno successivo alle date di emissione dei documenti.

2. Sulla piattaforma dovrà essere caricata, sulla base delle indicazioni che saranno dall'Ufficio del Commissario per il tramite del Settore, la seguente documentazione in originale digitale o copia conforme digitale in relazione a quanto già erogato dal Commissario:

- Quadro economico aggiornato;
- Atti di approvazione del progetto;

- Atti di affidamento di incarichi e lavori;
- Contratto
- Verbale di consegna dei lavori
- Stati di Avanzamento dei Lavori;
- Atti di impegno e liquidazione;
- Mandati di pagamenti quietanzati;
- Fatture di pagamento quietanzate e documento attestante la regolarità contributiva;
- Certificato di ultimazione dei lavori;
- Certificato di regolare esecuzione e/o collaudo;
- Atto di ammissibilità del Certificato di regolare esecuzione e/o collaudo;

3. Per gli interventi attuati in amministrazione diretta, oltre alla documentazione di cui sopra, sono ammesse a giustificazione delle spese sostenute le liste in economia per operai e/o mezzi d'opera, redatte in coerenza con l'art. 4, comma 2, delle presenti disposizioni, corredate dal D.U.R.C. dell'amministrazione/soggetto che ha eseguito i lavori in amministrazione diretta.

4. Il Settore verifica la correttezza e completezza della documentazione trasmessa che viene presa in carico dal Settore Contabilità che provvede ad una ulteriore verifica ed alla consegna della documentazione alla Ragioneria dello Stato allegandola al rendiconto delle entrate e delle spese dell'intervento delegato e alla sezione dimostrativa dei crediti e dei debiti secondo lo schema stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Qualora dalle verifiche operate dal Settore si riscontrassero delle carenze documentali lo stesso si attiva tempestivamente nei confronti dell'ente attuatore per l'integrazione della documentazione. Nel caso in cui il riscontro della carenza documentativa sia rilevato dal Settore Contabilità, quest'ultimo segnala al Settore quanto rilevato, perché si faccia inoltrare tempestivamente l'integrazione documentale dal soggetto attuatore.

6. In caso di inadempienza da parte del soggetto attuatore degli obblighi rendicontativi, che impediscano al Commissario di assolvere correttamente ai propri adempimenti rendicontativi, le somme per le quali non sia pervenuta la documentazione giustificativa saranno oggetto di provvedimento di recupero da parte del Commissario.



**MODELLO - A- RICHIESTA EROGAZIONE PRIMO ACCONTO**

CODICE IDENTIFICATIVO	
COMUNE/ LOCALITA'	
TITOLO INTERVENTO	
COSTO TOTALE	
ENTE ATTUATORE	
STRALCIO FUNZIONALE (eventuale)	
TITOLO STRALCIO	
COSTO STRALCIO	

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

**Attesta**

Che il progetto dei lavori di cui sopra è stato approvato con ..... in data.....

Che il Settore regionale ..... ha comunicato gli esiti della verifica di cui alle Disposizioni con nota prot. n. .... del .....

Che i lavori sono stati affidati alla ditta .....  
con il ribasso del ..... come risulta dal verbale di gara in data ....., approvato con .....

Che il quadro economico al netto del ribasso d'asta risultante dopo l'aggiudicazione, rimodulato/ non rimodulato (cancellare la voce che non interessa) ai sensi delle Disposizioni, è quello allegato al presente modello, per un totale di euro .....

Che il verbale di consegna dei lavori è quello allegato al presente modello;

Che la completa documentazione tecnico-amministrativa è depositata e disponibile presso l'Ente stesso

**Chiede**

la liquidazione di euro ..... pari al 20% dell'importo del quadro economico al netto del ribasso d'asta

**Allega**

- quadro economico
- atti di approvazione del progetto
- atti di affidamento di incarichi e lavori
- contratto e verbale di consegna dei lavori

DATA	
FIRMA E TIMBRO	



**COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO**

**DL 91/ 2014- DL 133/ 2014**

**MODELLO - B - RICHIESTA EROGAZIONE SECONDO ACCONTO**

CODICE IDENTIFICATIVO	
COMUNE/ LOCALITA'	
TITOLO INTERVENTO	
COSTO TOTALE	
ENTE ATTUATORE	
STRALCIO FUNZIONALE (eventuale)	
TITOLO STRALCIO	
COSTO STRALCIO	

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

**Attesta**

Che sono già stati erogati n. .... acconti dal Commissario per i lavori in questione, pari ad un totale di euro .....
Che i precedenti n. .... acconti erogati dal Commissario per i lavori in questione, pari ad euro ..... sono stati utilizzato per almeno il 75%per la copertura delle spese come indicato nell'allegato prospetto
Che la completa documentazione tecnico-amministrativa e contabile relativa a quanto sopra è depositata e disponibile presso l'Ente stesso

**Chiede**

la <b>liquidazione</b> dell'acconto n. ...., di euro .....pari al 20% dell'importo del quadro economico post-aggiudicazione
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Allega**

- prospetto relativo alle spese sostenute
- documenti fiscali

DATA	
FIRMA E TIMBRO	



COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

DL 91/ 2014- DL 133/ 2014

**ALLEGATO AL MODELLO B - SPESE SOSTENUTE**

CODICE IDENTIFICATIVO	
COMUNE/ LOCALITA'	
TITOLO INTERVENTO	
COSTO TOTALE	
ENTE ATTUATORE	
STRALCIO FUNZIONALE (eventuale)	
TITOLO STRALCIO	
COSTO STRALCIO	

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

**Attesta**

il sottostante prospetto relativo all'indicazione delle spese sostenute

Num.	Descrizione della spesa	Beneficiario	Estremi provvedimento di liquidazione	Numeri e data fattura	Importo
TOTALI					

DATA

FIRMA E TIMBRO



COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

DL 91/ 2014- DL 133/ 2014

**ALLEGATO AL MODELLO C - SPESE SOSTENUTE**

CODICE IDENTIFICATIVO	
COMUNE/ LOCALITA'	
TITOLO INTERVENTO	
COSTO TOTALE	
ENTE ATTUATORE	
STRALCIO FUNZIONALE (eventuale)	
TITOLO STRALCIO	
COSTO STRALCIO	

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

**Attesta**

il sottostante prospetto relativo all'indicazione delle spese sostenute

Num.	Descrizione della spesa	Beneficiario	Estremi provvedimento di liquidazione	Numeri e data fattura	Importo
TOTALI					

DATA

FIRMA E TIMBRO



**MODELLO - D - VARIANTE**

CODICE IDENTIFICATIVO	
COMUNE/ LOCALITA'	
TITOLO INTERVENTO	
COSTO TOTALE	
ENTE ATTUATORE	
STRALCIO FUNZIONALE (eventuale)	
TITOLO STRALCIO	
COSTO STRALCIO	

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

**Attesta**

Che la perizia di variante e suppletiva per maggiori lavori pari a euro ..... relativa all'intervento di cui sopra e predisposta da questo Ente è stata approvata con .....

Che la variante è ricompresa tra quelle di cui al comma 2 dell'art. 15 delle Disposizioni;

OPPURE

Che il Settore regionale .... ha comunicato gli esiti della verifica di cui alle Disposizioni con nota prot. n. .... del .....

Che tale perizia ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 106 del Decreto Legislativo n.50/ 2016 comma ..... lettera .....

Che il nuovo quadro economico a seguito dell'attuale variante è quello allegato al presente modello, per un totale di euro .....

Che la completa documentazione tecnico-amministrativa è depositata e disponibile presso l'Ente stesso

**Allega**

- nuovo quadro economico

-eventuale attestazione ex art. 37 D.L. 90/ 2014 conv. in L. 114/ 2014

DATA	
FIRMA E TIMBRO	

REGIONE  
TOSCANA



**COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO**

**DL 91/ 2014- DL 133/ 2014**

**MODELLO CRONOPROGRAMMA DS-C**

ENTE ATTUATORE	
OGGETTO LAVORI	
COMUNE/ LOCALITA'	
ORDINANZA	
IMPORTO	

Attività	<i>data inizio</i>	<i>data fine</i>
Progettazione preliminare (compresa approvazione)		
Progettazione definitiva (compresa approvazione)		
Progettazione esecutiva (compresa approvazione)		
Svolgimento Conferenza di Servizi (decisoria)		
Svolgimento procedura di gara		
Aggiudicazione non efficace		
Aggiudicazione efficace		
Stipula contratto		
Esecuzione Lavori		
Operazioni di collaudo/ C.R.E.		

DATA		
FIRMA E TIMBRO		